

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL
"COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE"

L'associazione sarà disciplinata dal seguente Statuto che costituisce parte integrante del presente Atto Costitutivo.

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, sede e natura giuridica

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta "COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE" (di seguito anche indicata come Associazione o Coordinamento), con sede legale in Perugia presso la Fondazione Forense di Perugia, P.zza Matteotti n. 14, Perugia.
2. Sono costituite, a soli fini operativi e di svolgimento dell'attività associativa e ferma restando l'unitarietà dell'Associazione, n. 3 macroaree, ciascuna delle quali comprende gli associati ubicati in una determinata zona geografica. Più precisamente, sono istituite:
 - a) la macroarea del nord, che si riferisce agli associati collocati nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna;
 - b) la macroarea del centro, che si riferisce agli associati collocati nelle seguenti regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Toscana e Lazio;
 - c) la macroarea del sud e delle isole, che si riferisce agli associati collocati nelle seguenti regioni: Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia.
3. Nel rispetto dell'organizzazione in macroaree del Coordinamento, l'Associazione può istituire, modificare o sopprimere le sedi secondarie e/o operative ed avvalersi di recapiti permanenti in Italia e all'estero.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.
5. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Denominazione

1. L'Associazione è denominata "COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE".
2. La denominazione è di proprietà esclusiva dei Soci Fondatori, i quali ne concedono l'utilizzo all'Associazione nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Statuto, fatta salva in ogni caso la possibilità di revoca della concessione.
3. L'utilizzo della denominazione di cui a commi precedenti è consentito, in via esclusiva, ai Soci dell'Associazione ed ai responsabili delle sedi secondarie previa comunicazione ed autorizzazione della sede centrale.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

1. L'Associazione avrà durata indeterminata. La prosecuzione dell'Associazione non è condizionata alla partecipazione di associati rappresentativi di tutte le macroaree, potendo l'Associazione continuare anche qualora tutti gli associati appartengano alla medesima macroarea.

Art. 4 – Scopi ed attività dell'Associazione

1. L'Associazione ha lo scopo principale di coordinare le iniziative di ordini, associazioni, unioni di natura forense, ordini professionali, altri enti e/o organismi senza scopo di lucro nonché degli Organismi di mediazione costituiti presso i singoli ordini forensi nazionali, nel campo della risoluzione alternativa delle controversie e, in particolare, della conciliazione e della mediazione civile e commerciale.
2. L'Associazione ha altresì lo scopo di:
 - a) promuovere il ricorso alle procedure conciliative diffondendo tra i professionisti la cultura della conciliazione, della mediazione civile e commerciale e degli altri sistemi di risoluzione consensuale ed alternativa delle controversie;
 - b) elaborare *standard* comuni di organizzazione, di gestione e di formazione, all'interno degli organismi di mediazione e/o conciliazione promossi in ambito forense;
 - c) promuovere iniziative comuni e condivise con i propri Soci, funzionali al miglioramento qualitativo della formazione dei mediatori e dei soggetti chiamati

- ad assumere in qualsiasi ruolo, per legge o per contratto, funzioni all'interno di procedimenti di risoluzione alternativa della controversie;
- d) promuovere la costituzione di un circuito unitario della conciliazione e mediazione civile e commerciale in ambito forense, nonché presso le altre categorie professionali, incentivando le iniziative di tutti gli ordini territoriali e degli Organismi di Mediazione forensi;
 - e) predisporre campagne informative da indirizzarsi a tutti i professionisti, ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;
 - f) promuovere lo studio e l'approfondimento del fenomeno conciliativo, della mediazione e della risoluzione alternativa delle controversie, nella prospettiva della sua incentivazione, anche ad opera del legislatore;
 - g) elaborare documenti di studio sulle riforme in atto, da presentare agli organi competenti in materia;
 - h) elaborare progetti specifici, *best practices* e protocolli d'intesa per la promozione della conciliazione, della mediazione e della risoluzione alternativa delle controversie da realizzarsi in collaborazione con gli organi giudiziari e con altri soggetti istituzionali e associativi interessati;
 - i) ideare e proporre strumenti per la valorizzazione della diversità di genere nell'ottica dei procedimenti di composizione consensuale delle controversie;
 - j) valutare le potenzialità dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti anche con in relazione alle varie aree geografiche.

Art. 5 – Soci Ordinari

1. Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione gli organismi di conciliazione, gli organismi di mediazione istituiti ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, gli ordini e le unioni forensi, nonché altre associazioni senza scopo di lucro che siano comunque riconducibili all'ambito forense, anche non in via esclusiva.

Art. 6 – Soci Onorari

Il Comitato Esecutivo può proporre all'Assemblea, che approva a maggioranza di due terzi, uno o più nomi ai quali attribuire la qualifica di Soci onorari senza diritto di voto

scelti tra professionisti, persone fisiche e/o giuridiche, enti o Associazioni che si siano particolarmente contraddistinti per il loro operato a favore dello sviluppo e della diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 7 – Ammissione dei Soci Ordinari

1. L'ammissione di un nuovo Socio Ordinario è condizionata alla presentazione di una domanda scritta, sulla quale si pronuncia il Comitato Esecutivo, con successiva ratifica dell'assemblea.

Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Il Socio, quale che sia la sua qualifica statutaria, ha il diritto di recedere liberamente dall'Associazione, secondo le modalità indicate all'articolo seguente e senza alcun diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.
2. Il Socio, quale che sia la sua qualifica statutaria, è tenuto al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli Organi associativi.

Art. 9 – Recesso ed esclusione dei Soci

1. Il Socio ordinario può recedere dall'Associazione, senza oneri, con una comunicazione scritta da indirizzarsi alla sede legale del Coordinamento.
2. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato Esecutivo, potrà deliberare, a maggioranza qualificata dei due terzi, l'esclusione di un singolo Socio, per gravi e comprovate violazioni delle norme ed obblighi del presente Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni degli Organi sociali.
3. Il venir meno o il recesso dall'Associazione di tutti i Soci fondatori non determina l'estinzione dell'Associazione.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Responsabile;
 - il Segretario Generale;

- Il Coordinamento delle Macroaree.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
2. L'Assemblea si terrà presso la sede di uno dei Soci, designata di volta in volta dal Comitato Esecutivo, assumendo la Presidenza dell'Assemblea.
3. L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria:
 - a) su decisione del Responsabile;
 - b) su decisione del Comitato Esecutivo;
 - c) su richiesta di almeno un terzo dei soci;
 - d) su richiesta dei coordinatori di almeno due macro-aree così come costituite ai sensi dell'art. 1 c. 2.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito scritto, da inviarsi con qualsiasi mezzo, a tutti i Soci.

Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
2. L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci.
3. Ogni Socio è rappresentato in assemblea da due delegati con capacità di espressione di un solo voto. Possono inoltre partecipare in qualità di uditori altre persone indicate dai singoli Soci al momento dell'iscrizione all'assemblea e comunque senza che le stesse possano avere diritto all'espressione di voto. I Soci rappresentanti aventi diritto di voto possono farsi rappresentare da altre persone munite di apposita procura speciale.

4. L'Assemblea è presieduta dal Socio ospitante.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea

1. All'Assemblea riunita in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui rendiconti annuali e sulle relazioni del Comitato Esecutivo;
- deliberare sugli indirizzi d'ordine generale dell'Associazione, delle macroaree e sull'attività da svolgere nei vari settori di competenza;
- eleggere le cariche sociali, alle scadenze del mandato, tra i soggetti che hanno dato la disponibilità almeno sette giorni liberi prima dell'assemblea, approvare la nomina dei Soci onorari proposti dal Comitato Esecutivo, come previsto dal presente Statuto;
- su proposta del Comitato Esecutivo nomina un coordinatore per ciascuna delle tre macroaree su cui sono distribuiti i Soci e, precisamente, uno per il nord, uno per il centro ed uno per il sud e le isole. I tre coordinatori costituiscono il Coordinamento, che opera e svolge le funzioni di cui al successivo art. 15;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo, dal Responsabile e dai Soci.

2. All'Assemblea, riunita in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto ai sensi del successivo art. 23;
- deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
- deliberare sulla istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie e di eventuali recapiti sia in Italia che all'estero;
- delibera la modifica delle macroaree si cui all'art. 1, 2° comma;
- deliberare sul bilancio illustrato dal Tesoriere ai sensi del successivo art. 19;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo o previsto dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti; l'Assemblea straordinaria delibera con il *quorum* dei due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e con il *quorum* dei due terzi dei presenti in seconda convocazione.

Art. 15 – Modalità operative e funzioni del Coordinamento.

Il Coordinamento delle macroaree, composto dagli associati designati ai sensi dell'art. 14, si riunisce senza formalità e svolge funzione consultiva in favore degli organi dell'Associazione, emettendo pareri di norma non vincolanti, e convoca il Comitato Esecutivo, su richiesta di almeno due coordinatori al fine di proporre e/o di sviluppare con lo stesso iniziative culturali, formative e professionali da svolgere all'interno delle macroaree.

Art. 16 – Struttura e funzione del Comitato Esecutivo

1. Al Comitato Esecutivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, anche mediante emanazione di Regolamenti interni aventi ad oggetto le attività dell'Associazione.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutte le persone fisiche legali rappresentanti o delegate dai Soci.
3. Il Comitato Esecutivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.
4. L'Assemblea determina la durata in carica del Comitato Esecutivo che non potrà essere, comunque, superiore ad anni quattro.
5. Il Comitato Esecutivo viene eletto nel rispetto della normativa forense avente ad oggetto la parità di genere nelle persone rappresentanti i singoli Soci tempo per tempo vigente.
6. Il Comitato Esecutivo nomina tra i suoi membri le seguenti cariche:
 - Responsabile;
 - Segretario Generale;
 - Tesoriere.

Art. 17 – Responsabile

1. Il Responsabile ha la piena rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione anche ai più ampi effetti di cui all'art. 36, 2° comma, c.c.

2. Il Responsabile sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Art. 18 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo, custodisce il libro dei verbali, mantiene i contatti con i Soci.

Art. 19 – Tesoriere

1. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, redige il rendiconto annuale economico-finanziario, effettua i pagamenti ed incassa i contributi versati dai Soci. A tali fini, è autorizzato ad accendere conti correnti presso istituti bancari.
2. In occasione dell'Assemblea ordinaria il Tesoriere illustra ai Soci il risultato economico di gestione delle risorse proprie dell'Associazione ai sensi del successivo art. 21.

Art. 20 – Riunioni e funzionamento del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce in unica convocazione, anche per via telematica, ogni qual volta il Responsabile lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Comitato stesso.
2. Il Comitato Esecutivo è tenuto a dare periodicamente informazione ai Soci di quanto deliberato.

Art. 21 – Fondo comune

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi volontari dei Soci, anche attraverso la copertura dei costi di esercizio del Coordinamento;
 - b) da eventuali contributi ordinari o straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o Soci, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
 - d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, istituzioni comunitarie e da altri enti in genere;

- e) dai proventi derivanti da iniziative onerosamente svolte dall'Associazione;
 - f) dai beni acquistati con il danaro del fondo comune.
2. E' fatto esplicito divieto di distribuire ai Soci utili, avanzi, fondi, riserve, capitale o, comunque, ogni altra risorsa del fondo comune, fatti salvi rimborsi per spese documentate ed effettuate per conto dell'Associazione. Potranno essere, invece, erogati dei compensi per le attività svolte alle singole persone fisiche, anche se appartenenti agli enti Soci dell'Associazione.

Art. 22 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Comitato Esecutivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 23 – Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Art. 24 – Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori del fondo comune, determinandone i poteri.
2. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 25 – Clausola di conciliazione

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Soci o tra questi e l'Associazione, in relazione al rapporto associativo e/o derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, sarà sottoposta, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, ad un tentativo di mediazione secondo le regole di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Art. 26 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme ed ai principi in materia di associazioni non riconosciute .

Art. 27 – Norma Transitoria

1. Le norme del presente Statuto così come modificate entreranno in vigore a decorrere dal mandato successivo degli organi attualmente in carica i quali sono conseguentemente prorogati di diritto per un ulteriore biennio.

BOZZA - 18.02.2018